

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 2-2121

D.G.R. n. 12-7523 del 14.09.2018. Sentenza n. 2136/2020 del Tribunale di Torino. Autorizzazione alla definizione transattiva della vertenza tra Regione Piemonte e il Comune di Bardonecchia.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- Con scrittura privata del 20.11.1991 rep 1052 la Regione Piemonte concedeva al Comune di Bardonecchia l'uso del complesso immobiliare denominato "Colonia Medail", sito in Bardonecchia, di proprietà regionale, da destinarsi ad attività turistico-ricettive a tutela degli interessi della comunità locale e dei turisti.
- In forza della legge n. 285 del 9 ottobre 2000, recante la disciplina degli interventi per i XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, e del relativo "Piano degli interventi", predisposto dal "Comitato per l'Organizzazione dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006"- c.d. TOROC, il complesso immobiliare "Ex Colonia Medail" veniva incluso nell'elenco delle opere di interesse olimpico, in quanto destinato ad ospitare villaggi olimpici.
- Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 61-10642 del 6 ottobre 2003 veniva autorizzata la sottoscrizione della scrittura nella quale la Regione esprimeva l'intenzione di riottenere la piena disponibilità dell'immobile "ex colonie Medail" proponendo al Comune di Bardonecchia di risolvere consensualmente la convenzione originaria rep 1052 del 20.11.1991 in cambio di una partecipazione agli utili che s'intendevano trarre dalla collocazione dell'immobile sul mercato nel periodo post olimpico.
- In forza della D.G.R. n. 61-10642 del 6 ottobre 2003, pertanto, la Regione e il Comune di Bardonecchia stipulavano la convenzione rep. n. 8561 del 29 ottobre 2003 con la quale convenivano quanto segue: il Comune di Bardonecchia rinunciava alla concessione d'uso del complesso immobiliare denominato "Colonia Medail", di cui alla scrittura privata del 20.11.1991 rep 1052, e la Regione Piemonte, a fronte di questa rinuncia e della anticipata cessazione del rapporto concessorio, riconosceva al Comune di Bardonecchia il diritto di percepire una somma pari a 6 (sei) canoni annui che sarebbero stati offerti dal futuro gestore della Ex Colonia Medail. Diritto che sarebbe decorso dall'8° e sino al 13° anno di gestione compresi.
- In esecuzione della legge regionale n. 21 del 12 giugno 2006 "*Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico*", con la D.G.R. 82-13577 del 2010, il "Villaggio Olimpico Ex Colonie Medail" veniva conferito, a titolo gratuito, alla Fondazione 20 Marzo 2006. Nella suddetta Deliberazione di conferimento la Giunta regionale richiamava espressamente la convenzione n. 8561 del 29.10.2003 (avente ad oggetto l'accordo tra Regione e Comune di Bardonecchia) e deliberava "*di rinviare a successiva Deliberazione o atto di Giunta Regionale la decisione se, in conseguenza del conferimento alla Fondazione del suddetto complesso immobiliare, l'onere di corrispondere al Comune di Bardonecchia una somma pari al canone annuo da corrispondersi dal futuro gestore annualmente e per sei anni, a partire dall'ottavo di gestione e fino al tredicesimo, debba essere assolto dalla Regione stessa ovvero trasferito a carico della Fondazione*".
- Alla D.G.R. 82-13577 del 2010 non faceva seguito nessun atto amministrativo regionale ed il Comune di Bardonecchia avanzava tempestive domande di adempimento.
- Con ricorso promosso ai sensi dell' articolo 702 bis c.p.c. il Comune di Bardonecchia agiva nei confronti della Regione Piemonte per ottenere la condanna all'adempimento della convenzione rep. n. 8561 del 29 ottobre 2003. Nel dettaglio, il Comune di Bardonecchia chiedeva di *condannare la Regione al pagamento della somma di € 4.002.500,00 o di quella diversa ritenuta corretta a seguito di apposita istruttoria, oltre interessi moratori a decorrere dalle singole scadenze di pagamento coincidenti con la data del 31 dicembre degli anni 2014, 2015,*

2016, 2017 e 2018; nonché di accertare il diritto del Comune di Bardonecchia a percepire anche l'ammontare del canone riferito all'annualità 2019, pari ad € 800.500,00 o quella diversa ritenuta corretta a seguito di apposita istruttoria, ed al riguardo pronunciare condanna di pagamento in futuro per la relativa somma, con eventuale applicazione di interessi di mora al saggio vigente.

- A seguito di D.G.R. n. 12-7523 del 14.09.2018 si costituiva la Regione Piemonte chiedendo il rigetto della domanda.
- Al termine del procedimento rubricato sub R.G. 13468/2018 (nel corso del giudizio, il rito sommario veniva convertito, ex art. 702 ter, terzo comma, in rito ordinario), in data 2 luglio 2020, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza n. 2136/2020 con cui condannava la Regione Piemonte a pagare al Comune di Bardonecchia € 4.002.500,00 oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo nonché la somma di € 800.500,00 oltre interessi legali dal 31/12/2019. Condannava, altresì, la Regione Piemonte a rimborsare al Comune di Bardonecchia le spese di lite, liquidate in € 46.988,00 per compenso ed € 80,47 per spese, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Dato atto che l'importo dovuto dalla Regione Piemonte, in esecuzione della citata sentenza, ammonta ad Euro 4.855.642,20 di cui € 4.803.000,00 per capitale ed Euro 52.642,20 per gli interessi legali oltre ad Euro 46.988,00 per spese di lite giudizialmente liquidate (per un totale di spese legali di E 70.247,13) così come calcolati dall'avv. Videtta nella nota del 6.7.2020 (prot.n. 00031038).

Considerato che la sentenza di condanna di I grado n. 2136/2020 pronunciata dal Tribunale di Torino è immediatamente esecutiva.

Dato atto della nota del Settore Avvocatura prot. 00023021 del 27 luglio 2020, agli atti degli uffici competenti, dalla quale si evince che l'Avvocatura ritiene opportuno che l'Amministrazione regionale intraprenda la via di un accordo transattivo con il Comune di Bardonecchia nel quale (a fronte di una rinuncia regionale all'appello) concordare una riduzione del quantum debeatur e/o una rateizzazione del suo pagamento e che, in caso di appello, di dubbia fondatezza, una eventuale rideterminazione dell'ammontare risarcitorio potrebbe esporre l'Amministrazione al rischio del pagamento di interessi moratori e, in caso di soccombenza, la certa condanna ad ingenti spese legali che, visto il capitale, sarebbero nuovamente elevate.

Dato atto che dalle valutazioni delle Direzioni della Giunta regionale, Risorse Finanziarie, Patrimonio, Cultura Turismo e Commercio e Coordinamento Politiche e Fondi europei, risulta quanto segue:

- è intenzione delle parti raggiungere un accordo transattivo, nel quale la Regione si renda disponibile a pagare la somma onnicomprensiva di Euro 4.803.000,00 pari al capitale dovuto ed a rinunciare a proporre appello avverso la summenzionata sentenza a fronte della disponibilità del Comune di rinunciare agli interessi legali e alle spese di lite così come giudizialmente liquidate, nonché di rinunciare a proporre appello avverso la summenzionata sentenza al fine di ottenere il pagamento degli interessi moratori;
- la soluzione transattiva appare conveniente per l'Amministrazione regionale, rispetto all'alternativa di proporre appello in Corte d'Appello avverso la sentenza di condanna n. 2136/2020. L'esito positivo di una eventuale azione legale volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, appare, infatti, alquanto incerto tenuto conto che le motivazioni della sentenza hanno evidenziato che *“la sequenza degli atti prima sintetizzata, all'esito della quale la Regione non percepisce alcun canone, è integralmente attribuibile alla Regione stessa, che si è avvalsa di una Fondazione di cui ha promosso la costituzione... Diversamente opinando, invece, in contrasto con i canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 Cc, si contesterebbe all'obbligato di evitare il pagamento di quanto dovuto interponendo nei rapporti con il gestore soggetti a sé riconducibili. A ciò si aggiunga che nella citata deliberazione del 16/03/2010 la Giunta Regionale ha espressamente riconosciuto la permanenza “dell'onere di*

corrispondere al Comune di Bardonecchia una somma pari al canone annuo da corrispondersi dal futuro gestore”, rispetto al quale si è riservata di decidere in futuro se esso “debba essere assolto dalla Regione stessa ovvero trasferito a carico della Fondazione”.

- la convenienza economica della proposta transattiva è individuabile nel mancato esborso degli interessi legali (corrispondenti ad Euro 52.642,20) e delle spese legali (corrispondenti ad Euro 70.247,13);
- la transazione prospettata appare opportuna e congrua anche sulla base della considerazione che il proseguimento della controversia in sede di appello potrebbe comportare il rischio per l'Amministrazione regionale di essere condannata al pagamento degli interessi moratori (per un importo di circa 1.000.000,00 di Euro) richiesti in primo grado dal Comune di Bardonecchia, nonché al pagamento delle ingenti spese di lite.

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema di scrittura privata di transazione allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Presidente della Giunta Regionale la relativa sottoscrizione.

Vista la D.G.R. n. 1-2120 del 20/10/2020.

Dato atto che la spesa totale di Euro 4.803.000,00 trova copertura nell'esercizio 2020 per Euro 2.400.000,00 sul capitolo 135557/2020 e nell'esercizio 2021 per Euro 2.403.000,00 mediante applicazione dell'avanzo già accantonato con legge regionale 25/2020 “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019” sul capitolo 196363.

Dato atto che l'imposta di registro della sentenza pari ad Euro 164.737,00 è posta interamente a carico della Regione Piemonte sul capitolo 194761/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016”.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale unanime

delibera

- di prendere atto della sentenza esecutiva n. 2136/2020 pronunciata dal Tribunale di Torino che condanna la Regione al pagamento, a favore del Comune di Bardonecchia, della somma di Euro 4.000.500,00 oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e della somma di euro 800.500,00 oltre interessi legali dal 31.12.2019;
- di autorizzare la definizione transattiva della vertenza tra Regione Piemonte e il Comune di Bardonecchia di cui alla D.G.R. n. 12-7523 del 14.09.2018, mediante la stipula dell'allegato schema di scrittura privata di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando al Presidente della Giunta Regionale la relativa sottoscrizione;
- di dare atto che la spesa totale di Euro 4.803.000,00 trova copertura nell'esercizio 2020 per Euro 2.400.000,00 sul capitolo 135557/2020 e nell'esercizio 2021 per Euro 2.403.000,00 mediante applicazione dell'avanzo già accantonato con legge regionale 25/2020 “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019” sul capitolo 196363.

- di dare atto che l'imposta di registro della sentenza pari ad Euro 164.737,00 è posta interamente a carico della Regione Piemonte sul capitolo 194761/2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

LA **REGIONE PIEMONTE**, (P.I. 02843860012 - C.F. 80087670016) in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, giusta D.G.R. di approvazione della presente scrittura di transazione

E

il **COMUNE DI BARDONECCHIA** (CF 86501270010), in persona del Sindaco pro-tempore, giusta D.G.C. di approvazione della presente scrittura

PREMESSO CHE

a) In forza della Deliberazione di Giunta regionale n. 61-10642 del 6 ottobre 2003 la Regione e il Comune di Bardonecchia stipulavano la **convenzione rep. n. 8561 del 29 ottobre 2003** con la quale convenivano quanto segue: il Comune di Bardonecchia rinunciava alla concessione d'uso del complesso immobiliare denominato "Colonia Medail", di cui alla scrittura privata del 20.11.1991 rep 1052, e la Regione Piemonte, a fronte di questa rinuncia e della anticipata cessazione del rapporto concessorio, riconosceva al Comune di Bardonecchia il diritto di percepire una somma pari a 6 (sei) canoni annui che sarebbero stati offerti dal futuro gestore della Ex Colonia Medail diritto che sarebbe decorso dall'8° e sino al 13° anno di gestione compresi.

b) Con ricorso promosso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. il Comune di Bardonecchia agiva nei confronti della Regione Piemonte per ottenere la condanna all'adempimento della suddetta convenzione rep. n. 8561 del 29 ottobre 2003. Nel dettaglio, il Comune di Bardonecchia chiedeva di *condannare la Regione al pagamento della somma di € 4.002.500,00, o di quella diversa ritenuta corretta a seguito di apposita istruttoria, oltre interessi moratori a decorrere dalle singole scadenze di pagamento coincidenti con la data*

del 31 dicembre degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; nonché di accertare il diritto del Comune di Bardonecchia a percepire anche l'ammontare del canone riferito all'annualità 2019, pari ad € 800.500,00 o quella diversa ritenuta corretta a seguito di apposita istruttoria, ed al riguardo pronunciare condanna di pagamento in futuro per la relativa somma, con eventuale applicazione di interessi di mora al saggio vigente.

c) Si costituiva la Regione Piemonte chiedendo il rigetto della domanda.

d) Al termine del procedimento rubricato sub R.G. 13468/2018 (nel corso del giudizio, il rito sommario veniva convertito, ex art. 702 ter, terzo comma, in rito ordinario), in data 2 luglio 2020, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza n. 2136/2020 con cui condannava la Regione Piemonte a pagare al Comune di Bardonecchia € 4.002.500,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo nonché la somma di € 800.500,00, oltre interessi legali dal 31/12/2019.

Condannava, altresì, la Regione Piemonte a rimborsare al Comune di Bardonecchia le spese di lite, liquidate in € 46.988,00 per compenso ed € 880,47 per spese, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

e) L'importo dovuto dalla Regione Piemonte al Comune di Bardonecchia, in esecuzione della citata sentenza, ammonta ad Euro **4.855.642,20** di cui € **4.803.000,00** per capitale ed Euro **52.642,20** per gli interessi legali così come calcolati dall'avv. Videtta nella nota prot. n. 00031038, oltre ad Euro **46.988,00** per spese di lite giudizialmente liquidate (per un totale di spese legali di Euro 70.247,13).

f) E' intenzione delle parti raggiungere un accordo transattivo, nel quale la Regione si rende disponibile a pagare al Comune di Bardonecchia la somma omnia di Euro 4.803.000,00 pari al capitale dovuto, nonché a farsi carico dell'imposta di registro ed a rinunciare a proporre appello avverso la summenzionata sentenza a fronte della

disponibilità del Comune di rinunciare agli interessi legali e alle spese di lite così come giudizialmente liquidate, nonché di rinunciare a proporre appello avverso la summenzionata sentenza al fine di ottenere il pagamento degli interessi moratori;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, acquisita la favorevole valutazione e deliberazione dei competenti organi amministrativi, senza nulla riconoscere ed al solo scopo di dirimere la predetta vertenza a meri fini conciliativi e transattivi.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. La premessa è parte integrante della presente transazione.
2. La Regione Piemonte si impegna ed obbliga a corrispondere al Comune di Bardonecchia la somma fissa ed omnicomprensiva di Euro **4.803.000,00** (quattromilionieottocentotremila) a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia azione promossa o promuovibile nei suoi confronti.
3. Tale somma sarà corrisposta in due tranches da corrispondersi la prima pari ad Euro 2.400.000,00 entro dicembre 2020 e la seconda pari ad Euro 2.403.000,00 entro dicembre 2021 sulla quale non decorreranno interessi.
4. I versamenti andranno eseguiti alle seguenti coordinate bancarie _____
5. L'imposta di registro della sentenza pari ad Euro 164.737,00 è posta interamente a carico della Regione Piemonte.
6. La Regione Piemonte si impegna a non presentare appello avverso la sentenza n. 2136/2020 e dichiara, espressamente, con il presente atto di rinunciare ad intraprendere azione di impugnazione del suddetto provvedimento;
7. Il Comune di Bardonecchia per effetto di quanto sopra accetta la suddetta somma a completa tacitazione di tutte le proprie ragioni, null'altro pretendendo;
8. Il Comune di Bardonecchia si impegna a non presentare appello avverso la sentenza

n. 2136/2020 nella parte in cui non ha accolto la richiesta degli interessi moratori;

9. Il mancato pagamento di uno dei due ratei alle scadenze di cui al precedente art. 3, così come il relativo pagamento parziale o ritardato, implicherà di diritto la decadenza per la Regione Piemonte dal beneficio del termine, ragione che legittimerà il Comune di Bardonecchia ad agire giudizialmente per l'immediato pagamento di quanto dovuto per capitale, oltre interessi e spese legali come riconosciuti dalla sentenza n. 2136/2020 del Tribunale di Torino senza bisogno di alcuna preventiva formalità.

10. Con l'integrale adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo ogni questione relativa a tutti i rapporti sopra menzionati inerenti alla convenzione di cui alla lettera a) delle premesse si intende definitivamente risolta, per cui nessuna altra pretesa e/o richiesta potrà essere avanzata dalle parti.

Torino/Bardonecchia li,

PER LA REGIONE

PER IL COMUNE DI BARDONECCHIA
